



DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
SERVIZIO PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI

Originale

DETERMINAZIONE

n. 6 del 2-12-2016

Oggetto : Determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, per il convenzionamento del servizio di ricovero dei cani vaganti, catturati sul territorio cittadino dai Servizi Veterinari dell'ASL Napoli 1 Centro. Approvazione del disciplinare, e relativo schema di convenzione, e dell'avviso rivolto a tutti i canili ubicati entro 30 km dalla città, da pubblicarsi sul sito web del Comune. Prenotazione dello stanziamento iscritto nel Bilancio pluriennale 2016-2018, annualità 2017, dell'importo di € 500.000,00, sul capitolo 121320 art. 1, denominato *Prestazioni di servizi per la protezione della salute pubblica e la sicurezza dei cittadini dai cani vaganti sul territorio comunale parzialmente finanziato con i proventi derivanti dalle sanzioni per la violazione al codice della strada ai sensi art. 208.*

C.I.G. 6893335000

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 2 DIC. 2016 prot. n. DZ 246

Registrata all'indice generale

in data 6 DIC. 2016 n. 1875

Re

fm

Per esec. conforme
d L L

2

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI

Premesso che :

- ai sensi della L. n. 281/91 e della L.R. n. 16/01, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di provvedere al ricovero dei cani vaganti, catturati sul territorio cittadino dai Servizi Veterinari dell'ASL Napoli 1 Centro territorialmente competente, presso un canile municipale ovvero presso strutture private convenzionate con essa;
- in data 31/12/2015 sono scadute le convenzioni che il Comune di Napoli, a seguito avviso pubblico indetto con determinazione n. 3 del 26.11.2013, ha sottoscritto con i canili per l'affidamento biennale 2014-2015;

Considerato che :

- successivamente, per effetto delle determinazioni n. 2 del 18/1/2016, registrata all'indice generale in data 13/5/2016 al n. 543 e n. 5 del 15/7/2016, registrata all'indice generale in data 21/7/2016 al n. 902, tale servizio di ricovero è stato confermato per tutto l'anno 2016 ai medesimi canili convenzionati per il biennio 2014/2015, nelle more della definizione della procedura di evidenza di nuovo convenzionamento, che avrebbe dovuto modularsi anche in relazione al funzionamento del complesso municipale di accoglienza per cani, i cui lavori di completamento sono stati oggetto di perizia di variante approvata con deliberazione di giunta comunale n. 22 del 18.01.2016;
- l'ultimazione lavori del complesso municipale di accoglienza per cani, come relazionato dal RUP con nota PG 915748 del 17 novembre 2016, è prevista per marzo 2017;
- la messa in esercizio del complesso municipale di accoglienza per cani, secondo modalità di gestione che l'Amministrazione riterrà di sviluppare, comporterà la rimodulazione della complessiva spesa sostenuta dal Comune di Napoli per contrasto al randagismo, con indubbio riflesso sul convenzionamento del servizio in oggetto;
- tuttavia, in mancanza di un canile comunale, persiste la necessità di convenzionarsi con strutture di accoglienza cani per poter ottemperare agli obblighi che la legge impone ai Comuni in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- l'art. 8 della L.R. n. 16/2001 prevede che i Comuni provvedano al mantenimento dei cani rinvenuti nell'ambito del territorio di competenza dai servizi veterinari dell'ASL e alla loro custodia presso strutture ritenute idonee dai medesimi servizi veterinari;

Tenuto conto che, per tutto quanto sopra riportato:

- occorre avviare nuova procedura di evidenza pubblica per le convenzioni che assicurano il servizio di ricovero dei cani vaganti sul territorio comunale;
- a seguito dell'esperienza maturata dal servizio, per il convenzionamento occorre garantire la massima diffusione dell'avviso pubblico e consentire così a più soggetti di accedere alla sottoscrizione;
- che il servizio di ricovero animali deve essere garantito senza soluzione di continuità, trattandosi in alcuni casi di animali che abbisognano di tutela permanente non essendo adottabili, né in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento o ancora di animali aggressivi, che i servizi veterinari dopo la cattura segnalano non idonei alla reimmissione sul territorio cittadino;
- ad ottobre 2016, presso i sei rifugi convenzionati con l'Ente per il ricovero dei cani senza padrone, risultano ricoverati n. 426 cani;
- il disciplinare del servizio da garantire e la convenzione, nella stesura finale rimessa all'Amministrazione con nota PG 593992/14.07.2016, sono stati oggetto di confronto con i Servizi

Per 

Veterinari A.S.L. Napoli 1 Centro, competenti per materia, che ne hanno condiviso le linee e confermato le rette giornaliere già previste per il mantenimento delle varie tipologie di animali nel precedente convenzionamento di cui alla richiamata determinazione n. 3/26.11.2013;

Dato atto che:

- alla convenzione, analogamente al biennio precedente, potranno accedere tutte le Associazioni per la tutela degli animali, le imprese e le cooperative e/o società aventi per oggetto sociale l'attività relativa al servizio indicato in convenzione, in possesso di strutture, regolarmente autorizzate dalla Regione Campania e considerate idonee dall'A.S.L. Napoli 1 Centro, presenti ed attive sul territorio da almeno tre anni e che si trovano ad una distanza massima di 30 Km dalla città di Napoli;
- questo Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali, in sede di formulazione delle previsioni di spesa da sostenere negli anni 2017/2018, tenuto conto degli animali attualmente ricoverati e del numero di ricoveri effettuati nell'ultimo biennio, ha quantificato in circa € 700.000,00 annui le risorse necessarie a fronteggiare la spesa inerente i ricoveri di cani randagi;
- tuttavia il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio 2016, ha ritenuto di prevedere per l'intervento 1.09.03.03 - capitolo 121320 - da destinare alle *prestazioni di servizio per la protezione della salute pubblica e la sicurezza dei cittadini dai cani vaganti sul territorio comunale* una dotazione economica pari ad € 500.000,00;
- è necessario, comunque, attivare procedure di evidenza pubblica per il convenzionamento in argomento, atteso altresì che tale servizio, per l'art. 1 del decreto del Ministero dell'Interno 28.05.1993, ha carattere di indispensabilità, in quanto concorre alla sicurezza pubblica;

Visto che con nota PG 876848 del 07.11.2016 il Direttore centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare ha assegnato a questo Servizio, tra gli altri, il Piano Esecutivo di Gestione 2016, da cui si rileva che per l'esercizio 2017, alla missione 9 - capitolo 121320 - articolo 1 - si prevede uno stanziamento assestato di € 500.000,00, mentre alcuno stanziamento risulta ancora appostato per l'esercizio 2018 ;

Resa, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, espressa dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale;

Di

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa e contabile, prevista dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dagli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/2/2013, n. 4;

Ritenuto, pertanto, di indire procedura di evidenza pubblica per il convenzionamento del servizio di ricovero dei cani vaganti catturati sul territorio cittadino dai Servizi Veterinari dell'ASL Napoli 1 Centro;

Letti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- la Legge n. 281/91;
- la Legge Regionale n. 16/2001;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:


Per copia conforme *[Signature]*

- 1) Procedere al convenzionamento del servizio di ricovero dei cani vaganti catturati sul territorio cittadino dai Servizi Veterinari dell'ASL Napoli 1 Centro per l'anno 2017, nelle more della messa in esercizio del complesso municipale di accoglienza per cani, secondo modalità di gestione che l'Amministrazione riterrà di sviluppare, che, comportando la rimodulazione della complessiva spesa sostenuta dal Comune di Napoli per contrasto al randagismo, avrà un indubbio riflesso sul convenzionamento del servizio in oggetto;
- 2) Approvare, in tal ottica, il disciplinare nonché lo schema di convenzione tipo, allegati al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale, con i quali per lo svolgimento del servizio verranno regolati i rapporti contrattuali tra il Comune di Napoli, e per esso dal dirigente del Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali, e dai legali rappresentanti delle strutture interessate;
- 3) Affidare il servizio di ricovero dei cani randagi a tutte le strutture rispondenti ai requisiti previsti nell'allegato disciplinare che si dichiarino disponibili ad accogliere i cani randagi rinvenuti nell'ambito del territorio cittadino dal Servizio Veterinario dell'ASL Napoli 1 Centro;
- 4) Confermare altresì che, analogamente al precedente convenzionamento di cui alla richiamata determinazione n. 3/26.11.2013, alla convenzione potranno accedere le associazioni per la tutela degli animali, le imprese, cooperative e/o società, aventi oggetto sociale relativo al servizio in parola, in regola con i requisiti previsti dal disciplinare allegato al presente atto;
- 5) Approvare l'accluso Avviso Pubblico, inerente il convenzionamento in argomento, che sarà pubblicato sul sito web del Comune di Napoli per 10 giorni, dandone contestualmente ampia diffusione presso i servizi veterinari dell'ASL Napoli 1 Centro e presso l'Ordine professionale;
- 6) Assumere il vincolo giuridico sulla spesa di € 500.000,00, sul capitolo 121320, denominato "Prestazioni di servizi per la protezione della salute pubblica e la sicurezza dei cittadini dai cani vaganti sul territorio comunale parzialmente finanziato con i proventi derivanti dalle sanzioni per la violazione al codice della strada ai sensi art. 208", Bilancio pluriennale 2016-2018, annualità 2017 Missione 13 Tutela della Salute, Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria, Spesa corrente 1, Macroaggregato 3;
- 7) Stabilire che, nelle more della sottoscrizione, registrazione e repertoriazione delle convenzioni, la prestazione del servizio di ricovero dei cani vaganti sul territorio cittadino potrà essere resa dai canili risultati ammessi al convenzionamento con l'Ente, mediante scambio di corrispondenza e sottoscrizione del disciplinare a cura dei legali rappresentanti delle strutture che risponderanno all'avviso pubblico.

Il dirigente
dr. Roberta Sivo



*Gli allegati, per le integrazioni del presente provvedimento, sono esenti: ste n. 16
per le sigle e numerate*



Per copia conforme



5

SERVIZIO PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI

DETERMINAZIONE n. 6 del 02/12/2016

Uoq. 15950/16

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 del D.lgs 18/08/2000, n. 267, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'istituto di bilancio Bilancio 2016 Capitolo 121320/1 (Impegno 248)

ARCA S.p.A. 13.07.103.02.15.021
05.12.16

Amministratore

IL RAGIONIERE GENERALE

Per copia conforme

Det. n° 1875
del 06-12-2016

6

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione on line della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.L.vo 267 del 18.08.2000, ha avuto inizio il 27 DIC. 2016

Il Responsabile



Per copia conforme



7

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1875...DEL...06-12-2016

**DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
SERVIZIO PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI**

Disciplinare di Convenzione per il servizio di mantenimento di cani randagi catturati dall'ASL Na1 Centro nell'ambito del Comune di Napoli nonché per il servizio di degenza di cani malati, feriti o infortunati.

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE: Servizio di ricovero e di degenza dei cani vaganti catturati dai Servizi Veterinari competenti dell'ASL NA1 Centro sul territorio cittadino.

Art. 2

ONERI PER LA SICUREZZA: Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono, in conseguenza, costi della sicurezza.

Art. 3

DURATA DELLA CONVENZIONE: La convenzione avrà durata annuale decorrente dall'affidamento (1/1/2017), previa necessaria copertura della spesa e salvo situazioni di perdita, da parte delle strutture, dei requisiti sanitari e normativi previsti che ne richiedessero l'immediata risoluzione.

La durata della convenzione potrà, altresì, variare in relazione al completamento dei lavori del canile municipale.

Art. 4

**CONDIZIONI ALLE QUALI VIENE SOTTOPOSTO LO SVOLGIMENTO
DEL SERVIZIO:**

Requisiti della struttura

4.1 Il rifugio deve essere in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria di cui all'art.24 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n.320 dell'8/02/54) e deve garantire ai cani soggiorno in ampi recinti costituiti da box prefabbricati e/o in muratura, forniti di zona coperta e scoperta, muniti di pedana posta nella zona coperta, in materiale isolante e facilmente disinfettabile e sollevata da terra. I box per singoli soggetti dovranno prevedere una zona coperta ed una scoperta con un area totale, calcolata in base alle leggi vigenti (L.R.16/01 e Linee Guida Applicative), secondo la tabella di seguito indicata:

Taglie	Tg Piccola	Tg Media	Tg Grande	Tg Gigante
Peso	< 2 Kg	< 8 Kg	< 15 Kg	> 15 Kg
Quadratura	2 mq	3,5 mq	4,5 mq	6 mq

I recinti comuni a più soggetti dovranno rispettare le misure suindicate a seconda del numero e del tipo di soggetti che andranno a costituire il gruppo.

I box o i recinti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche e i venti della zona.

4.2 Il canile deve essere dotato di reparto contumaciale isolato, la cui superficie non deve essere inferiore al 3% dell'intera area edificata destinato alla quarantena dei cani in arrivo e all'isolamento dei cani malati in due zone nettamente distinte e separate, con alcune gabbie foderate con rete a nido d'ape di piccole dimensioni per evitare il passaggio di flebotomi, per la profilassi della Leishmaniosi canina, (in alternativa idonei collari intrisi di sostanze repellenti o utilizzo di prodotti spot - on), e con box adeguatamente attrezzati, compresi box o gabbie fornite di lampade a raggi infrarossi, con annesso un locale infermeria per la degenza post operatoria dei cani sottoposti ad interventi chirurgici e per la custodia dei cuccioli che deve avvenire in box separati dagli adulti.

4.3 Il canile deve essere dotato di box di isolamento da riservare ai cani morsicatori, da sottoporre ad osservazione veterinaria per gg. 10, ai cani malati, nonché ai cani particolarmente aggressivi, la cui consistenza andrà preventivamente dichiarata nell'istanza di partecipazione.

4.4 Il canile dovrà individuare apposite aree per la sgambatura dei cani che, in tali aree, potranno essere lasciati liberi qualora non vi siano fra di loro soggetti non incompatibili; in alternativa la sgambatura dovrà avvenire singolarmente in riferimento a cani aggressivi o particolarmente difficili da contenere. In questo secondo caso gli animali dovranno essere accompagnati con il guinzaglio e, ove necessario, con la museruola al fine di evitare situazioni di pericolo.

Anche in relazione all'accompagnamento di qualsiasi animale in qualsiasi posto o reparto della struttura dovrà essere usato il guinzaglio.

Non è assolutamente consentito l'uso di mezzi succedanei o sostitutivi dei normali guinzagli e collari in commercio.

4.5 Il canile deve essere in possesso di apposito locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti (per i quali sarà conservata documentazione attestante l'acquisto), di spogliatoio, docce e servizi igienici per il personale addetto alla cura e gestione dei cani, di medicheria con armadietto farmaceutico, nonché del registro di carico e scarico dei farmaci e della relativa emissione di ricette, a firma del Direttore Sanitario di struttura, per la fornitura di medicinali e del contratto con ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali.

Direzione Sanitaria

4.6 All'interno deve essere operante la direzione sanitaria affidata ad un medico veterinario libero professionista, che deve assicurare ed attestare con la firma, su un apposito registro, la presenza all'interno della struttura per almeno tre giorni alla settimana. In caso di assenza o

impedimento dovrà essere assicurata la presenza di un sostituto

10

Alimentazione

4.7 Ai cani dovrà essere somministrata una quantità giornaliera di mangime secco, suddiviso in uno o due pasti giornalieri. Ai cuccioli dovrà essere assicurata la somministrazione di cibo almeno in due pasti giornalieri.

Il peso degli alimenti non deve essere inferiore ai seguenti quantitativi:

Taglia	Cuccioli 2 mesi	Cuccioli 4 mesi	Cuccioli 6 mesi	Adulti oltre 8 mesi
piccola	50 gr.	100 gr.	130 gr.	50 – 130 gr.
media	170 gr.	200 gr.	330 gr.	100 – 350 gr.
grande	300 gr.	450 gr.	600 gr.	400 – 700 gr.

Il contenuto in proteine del mangime secco non deve essere inferiore alle seguenti percentuali:

cani	Taglia piccola e media	Taglia grande e gigante
cuccioli	27% proteine	29% proteine
adulti	23% proteine	23% proteine

La densità calorica media non deve essere inferiore alle seguenti quantità:

Cucciolo	kcal/kg 3700
Cane adulto	kcal/kg 3800
Senior	kcal/kg 3500
Cane convalescente	kcal/kg 3500

Il cibo da somministrare deve essere completo e bilanciato nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, nonché essere appetibile.

Il quantitativo da somministrare dovrà rispettare le indicazioni standard riportate sulle confezioni della ditta produttrice.

Inoltre, in relazione al singolo animale, e specificamente nel caso di animali malati, anziani, inappetenti, debilitati o convalescenti, ed in relazione alle temperature stagionali dovranno essere somministrate formulazioni diverse dalla predetta tipologia arricchite con integratori vitaminici e/o minerali.

Razioni aggiuntive o diversificate dovranno essere distribuite laddove il Direttore Sanitario ne riscontri la necessità. In relazione a particolari esigenze sanitarie del singolo animale saranno somministrate formulazioni, prescritte dal Direttore Sanitario e annotate in scheda sanitaria individuale, aventi caratteristiche nutrizionali diverse da quelle indicate nelle precedenti tabelle. Ogni variazione, integrazione o miglioramento relativo alla gestione dell'alimentazione sarà comunicato dal predetto Direttore Sanitario che provvederà a fornire

Rev

le dovute indicazioni in relazione ad ogni caso individuale.
L'acqua deve essere sempre potabile, fresca nonché disponibile.

11

Attività di pulizia e disinfezione

4.8 Tutti i locali della struttura devono essere dotati di pavimenti in materiale impermeabile, facilmente lavabili, disinfettabili ed adeguatamente inclinati per consentire l'allontanamento delle acque di lavaggio attraverso chiusini e sifoni. Inoltre, le pareti dovranno essere rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

4.9 I box devono essere sottoposti a lavaggio e disinfezione giornaliera, nonché a disinfestazione contro gli ectoparassiti una volta alla settimana. Ogniqualvolta sia necessario lavare i box e/o i recinti con getti d'acqua è indispensabile evitare di bagnare i cani; durante il lavaggio è opportuno far uscire i cani dai box, sistemarli in un luogo asciutto e farli rientrare solo quando i ricoveri siano sufficientemente asciutti.

Tanto al fine di preservare i cani da agitazione e paura nonché dall'insorgenza di patologie da raffreddamento.

4.10 Dovranno essere pianificati ed inviati al Comune, ogni inizio d'anno, i programmi, debitamente firmati dal Direttore sanitario, di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti e dovrà essere presente presso la struttura una registrazione degli interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione periodicamente effettuati con l'indicazione del prodotto utilizzato.

Devo

Identificazione dei cani

4.11 Tutti gli animali in ingresso devono essere controllati mediante l'uso del lettore per microchip e qualora risultino privi di trasponder dovrà essere operata, ai fini individuabilità del cane, l'applicazione indolore del microchip identificativo che sarà effettuata dal Servizio Veterinario dell'ASL NA 1 Centro secondo le modalità previste dalla normativa vigente e registrato nell'anagrafe canina regionale online. I cani ricoverati, peraltro, saranno iscritti su un apposito registro di carico e scarico degli animali, previsto dalla L.R. 16/01, debitamente vidimato dalla ASL territorialmente competente.

4.12 Presso il rifugio, per ogni cane ospitato, dovrà essere custodita una scheda sanitaria individuale aggiornata, che oltre alla foto del cane, riporterà il numero del microchip, del box, la data di ingresso, l'anamnesi medica (diagnosi, cure ed esiti), la data di sterilizzazione e le eventuali cure in corso. Tutte le schede devono essere debitamente firmate dal Direttore sanitario, così come le eventuali cure che di volta in volta saranno praticate.

Controlli e requisiti minimi gestionali

4.13 I canili appaltati dovranno consentire in ogni momento, l'accesso per i controlli contabili, amministrativi ed ecologico-sanitari di tutela animale oltre che al Servizio Veterinario dell'ASL competente territorialmente per le verifiche di competenza, anche al personale appositamente delegato nonché alle Associazioni di tutela animali di vigilanza incaricate dal Dirigente del Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali ed al Garante del

12

4.14 I gestori dei canili forniranno al Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali, con cadenza mensile, reportistica riportante gli elenchi degli animali ricoverati, con l'indicazione della data di ingresso, dell'età, del microchip identificativo.

Qualsiasi movimentazione (eventuali decessi, adozioni, restituzioni a proprietari, smarrimenti o furti) dovrà essere comunicata, entro 24 h dall'evento, utilizzando la modulistica regionale in uso al Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali ed ai Servizi Veterinari ASL NA 1 Centro, nonché all'ASL di competenza del territorio ove è ubicato il canile.

Per quanto attiene i decessi, si dovrà allegare apposito certificato medico e la struttura, ancorché in possesso di contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento di rifiuti speciali e degli animali morti, dovrà su richiesta del Comune committente, conferire l'animale deceduto al Servizio Veterinario dell'Asl Na1 Centro per il dovuto accertamento autoptico. Parimenti per i cani adottati, dovrà essere data comunicazione ai predetti Enti, sempre entro le 24 h, utilizzando il modello regionale, da inviare unitamente alla fotocopia del documento di identità dell'adottante.

Analogamente, si dovrà procedere in caso di restituzioni a proprietari, smarrimenti o furti di cani ricoverati.


4.15 La stessa ASL NA 1 Centro procederà, per gli animali catturati, all'applicazione del microchip identificativo e agli opportuni interventi di profilassi e di sterilizzazione. La struttura appaltata sarà oggetto di controlli periodici effettuati dal personale del Comune di Napoli e delle Associazioni di vigilanza sulla tutela animali, appositamente incaricate, nonché dei Servizi Veterinari dell'ASL territorialmente competente, finalizzata all'accertamento del numero dei cani nonché le buone condizioni generali di mantenimento, igienico sanitarie e alimentari.

23

Ricoveri


4.16 I ricoveri- a seguito di comunicazione dell'ASL NA 1 Centro della necessità dell'invio degli animali presso uno dei canili convenzionati - saranno autorizzati dal Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali, previa verifica della permanenza delle condizioni giuridiche e della copertura della relativa spesa. Inoltre, il predetto Servizio, a tutela della pubblica incolumità -in casi eccezionali e su espressa e documentata richiesta dei Servizi Veterinari dell'ASL- autorizzerà il ricovero di cani padronali morsicatori, resisi responsabili di episodi di aggressione ai cittadini. Inoltre, il Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali potrà autorizzare il ricovero su richiesta del proprietario, per gravi ed eccezionali esigenze documentate, chiedendo alla struttura convenzionata l'applicazione della tariffa comunale ovvero di tariffa ridotta in considerazione delle condizioni economiche dell'interessato. I ricoveri saranno effettuati a rotazione tra i canili convenzionati, curando che siano privilegiate, compatibilmente con la capacità ricettiva della struttura, le strutture caratterizzate per il maggior numero di adozioni positivamente conclusesi.

4.17 La struttura deve assicurare negli orari di chiusura del canile la reperibilità del personale impiegato al servizio di gestione controllo e custodia dei cani, al fine di consentire, in casi

eccezionali, la consegna degli animali catturati dal personale della competente ASL NA 1 Centro e, ove necessario, anche del Direttore Sanitario per consentire la cura degli animali ricoverati. 

4.18 I gestori dei canili dovranno impegnarsi ad assicurare ampia collaborazione alle Associazioni cinofile legalmente riconosciute e segnalate dall'Amministrazione, che all'interno della struttura, in regime di volontariato, svolgeranno attività di rieducazione – finalizzata all'adozione – per i cani ivi ricoverati, in particolare, per quelli ritenuti “aggressivi”. A tal fine dovrà essere consentito l'accesso sia a quest'ultime che al pubblico, eventualmente interessato all'affidamento dei cani ai sensi della L.n.281/91 e L.R.16/01, per un minimo di 2 ore al giorno in tre giorni alla settimana, incluso il sabato o la domenica.

L'affidamento del cane a privati deve essere certificato su apposita modulistica regionale scaricabile alla sezione modulistica del sito www.anagrafecaninacampania.it, di cui copia dovrà essere trasmessa - oltre che al Comune di Napoli - ai Servizi Veterinari ASL NA 1 Centro ed al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente per sede del canile.

4.19 I Gestori dei canili dovranno garantire nel corso della durata della presente convenzione una percentuale di adozione di cani conclusesi positivamente pari al 30% del contingente di animali affidati dall'Amministrazione. Diversamente, l'Associazione/Ditta non potrà essere più ammessa a partecipare alle procedure di gara che l'Amministrazione andrà ad espletare per il ricovero di cani randagi. 

4.20 Il numero degli operatori interni deve essere adeguato a garantire un buon livello di pulizia ed in rapporto all'ampiezza delle superfici, al numero dei cani nonché alla frequenza con cui gli stessi vengono fatti uscire dal box.

Costo del servizio

4.21 La retta giornaliera per il ricovero dei cani resta stabilita in:

€ 2,69 oltre IVA per ciascun soggetto adulto;

€ 1,54 oltre IVA per cuccioli fino a 90 giorni di età;

€ 2,06 oltre IVA per i cuccioli fino a 6 mesi;

€ 3,50 oltre IVA per i cani appartenenti alle razze pericolose e per i morsicatori;

€ 6,00 oltre IVA per il servizio di degenza.

Detta retta graverà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Requisiti minimi di benessere:

5.1 Gli ambienti in cui vivono i cani devono essere spaziosi e permettere una buona visibilità dal loro interno;

I cani devono avere a disposizione zone riparate ed accoglienti per il riposo notturno;

I box devono presentare un buon sistema di allontanamento dei liquidi organici e i recinti su terra un buon drenaggio;

Le operazioni di pulizia giornaliera devono essere idonee all'eliminazione della sporcizia e dei cattivi odori, senza che gli animali vengano bagnati o permangano per lungo tempo sull'umido;
I cani non devono vivere in conflitto tra loro;
Devono essere garantite agli animali le minime cure necessarie e quindi il loro benessere fisico;
I cani devono essere ben socializzati con l'uomo e con i loro simili;
I cani devono avere delle concrete buone possibilità di essere adottati e/o di essere ritrovati dai loro proprietari.

5.2 Le strutture nel complesso devono essere riparate dall'umidità ed avere un'area a cielo aperto in cui il cane può ricevere direttamente i raggi solari;

I cani devono poter avere possibilità di effettuare esercizio fisico, preferibilmente ogni giorno, mediante accesso a cinodromi erbosi o aree di sgambamento (o in alternativa devono poter essere ricoverati in box-recinti con zona aperta per la movimentazione); inoltre per favorire la socializzazione dovrebbero talvolta poter incontrare cani di altri box, in un'area comune, senza che si verificano aggressioni reciproche e sempre sotto la vigilanza di operatori esperti;
Il rapporto uomo-cane deve essere accurato, pertanto non dovrà percepirsi timore, ansia o agitazione da parte del cane nei confronti dell'operatore e di conseguenza il cane "detenuto" sarà più sereno nell'approccio con persone diverse dagli operatori rendendolo di fatto più idoneo all'adozione;

Il numero degli operatori interni deve essere adeguato a garantire un buon livello di pulizia ed in rapporto all'ampiezza delle superfici, al numero dei cani nonché alla frequenza con cui gli stessi vengono fatti uscire dal box;

Gli operatori e gli eventuali volontari presenti nel canile devono interagire tra loro, collaborando nel garantire i bisogni di benessere dei cani ricoverati all'interno della struttura;

Il carattere, possibilmente; di ogni singolo cane deve essere conosciuto da tutto il personale con cui esso interagisce, ovvero operatori della struttura, personale sanitario e volontari, che segnalano anche casi di malattia o di variazioni del comportamento ai quali di fatto si provvede con le cure del caso;

Le adozioni devono essere adeguatamente promosse, fornendo un aiuto al privato cittadino nella scelta del cane più adatto al contesto della famiglia e dell'ambiente in cui esso vive e affidando cani con corretta documentazione sullo stato di salute nonché con informazioni chiare sul carattere dello stesso.

Art. 6

Requisiti minimi di sanificazione ambientale e controllo delle parassitosi

6.1 Considerata l'ampia diffusione di parassitosi intestinali (protozoi ed elminti) e delle infestazioni da ectoparassiti (zecche, pulci ed altri artropodi) nei canili e vista anche la natura zoonosica di numerose parassitosi, per la salvaguardia del benessere e della salute degli

animali e dell'uomo si rendono necessari una serie di interventi sui singoli animali, sull'intera comunità e sull'ambiente.

6.2 Intervento sul singolo animale:

Un cane, all'ingresso in un canile, deve essere sottoposto, se necessario, al più presto ad uno screening diagnostico clinico e di laboratorio (diagnostica coprologica) per parassiti intestinali ed ectoparassiti, con conseguente trattamento terapeutico in caso di positività. Il tutto deve essere annotato sulla scheda sanitaria individuale compilata all'atto dell'ingresso del cane in canile.

6.3 Intervento sull'intera comunità:

Deve essere effettuata diagnostica coprologica su pool di feci, da eseguire per ogni box e/o recinto ogni 6 mesi.

Ne consegue trattamento terapeutico per tutti gli animali del box quando il risultato del pool di feci sia positivo.

6.4 Intervento sull'ambiente:

Devono essere garantiti trattamenti per ectoparassiti con utilizzo di prodotti ad azione simultanea su cani e ambiente (periodo primavera/estate).

Devono, inoltre, essere assicurati trattamenti ambientali mensili da parte di ditte esterne per la lotta agli insetti volanti e non (mosche, zanzare, vespe, formiche ecc.) con registrazione degli stessi.

6.5 Programmi di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti.

Registrazione degli interventi.

I programmi di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti dovranno essere pianificati ed inviati al Comune e alla A.S.L. territorialmente competente, ogni inizio d'anno e dovrà essere presente presso la struttura una idonea procedura in materia con registrazione degli interventi di disinfezione e disinfestazione effettuati con l'indicazione del prodotto utilizzato.

Art. 7

Profilassi delle malattie infettive

7.1 Al fine di garantire la valutazione sanitaria dei soggetti e per prevenire l'insorgenza di focolai di natura infettiva è obbligatorio effettuare una visita sanitaria "in ingresso" correlata da eventuale screening ematochimico e/o sierologico per la prevenzione delle malattie

infettive, da annotare nella scheda sanitaria individuale.

16

7.2 Per tutti i cani catturati è obbligatorio il controllo sierologico preventivo per Leishmaniosi, da effettuarsi successivamente ed obbligatoriamente una volta l'anno come da normativa regionale. I casi positivi devono essere trattati terapeuticamente e ricoverati a norma di legge.

Art. 8

Profilassi vaccinale

La profilassi vaccinale deve eseguirsi su tutti i cuccioli e soggetti adulti, una volta all'anno, secondo le modalità indicate dalla ditta produttrice e sicuramente per cimurro, parvovirosi e leptospirosi.

Art. 9

Modalità di ammissione alla convenzione:

9.1 Possono essere ammessi alla convenzione:

- 1) Le associazioni per la tutela degli animali iscritte all'Albo regionale;
- 2) Le imprese, cooperative e/ o società aventi oggetto sociale relativo al servizio oggetto della gara;
- 3) Le strutture che hanno effettuato idonee campagne di sensibilizzazione, opportunamente documentate, finalizzate all'adozione dei cani ospitati (eliminare)

Tutte le strutture devono essere presenti ed attive sul territorio da almeno tre anni e regolarmente autorizzate e dovranno aver effettuato idonee campagne di sensibilizzazione, opportunamente documentate, finalizzate all'adozione dei cani ospitati .

Tutte le strutture devono, altresì, trovarsi ad una distanza massima di 30 Km dalla città di Napoli .

9.2 Per essere ammessi alla convenzione deve essere inoltrata istanza al Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali da parte del responsabile, titolare o legale rappresentante della struttura, corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:

- di possedere e gestire la struttura sita in alla Via in qualità di (rif. Contratto di proprietà o di locazione), debitamente autorizzata con provvedimento n.... del... con specificazione della ricettività della struttura e del numero dei posti disponibili.
- I giorni e l'orario di accesso al pubblico per un minimo di 2 ore al giorno in tre giorni alla settimana, incluso il sabato o la domenica, per consentire affidi e promuovere gli affidi dei cani, ai sensi della L. n° 281/91 e L.R. N° 16/01.
- di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche, previste dall'art. 80 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, con l'indicazione di eventuali

220

condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, come previsto dal comma 2° del medesimo articolo; 17

- di non avere condanne passate in giudicato e, in particolare, condanne per reati contro la pubblica amministrazione, per maltrattamento animali e gioco d'azzardo e, infine, di non avere carichi pendenti e comunque di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa di legge ed esibire la documentazione che all'uopo sarà richiesta dal Servizio Comunale competente;
- di essere in regola con i versamenti INPS e INAIL specificando per ciascun Ente la sede ed il numero identificativo di iscrizione (DURC);
- di essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/01;
- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie del Protocollo di Legalità, di cui alla Deliberazione di G.M. n. 3202 del 27.9 2007 sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria, con contestuale segnalazione alla Prefettura dell'avvenuta formalizzazione della denuncia, al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
- di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti relativi ai contratti di cui alla presente convenzione attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

[Handwritten signature]

All'istanza dovranno essere allegati:

· Dichiarazione sostitutiva del Camerale, resa dal legale rappresentante con le formalità del D.P.R.445/2000 e s.m.i. corredata da copia del documento di identità, nella quale

dovranno essere riportati :

- a) numero, data e luogo di iscrizione alla Camera di Commercio;
- b) denominazione sociale con relativa forma giuridica, sede, oggetto ed attivazione della Società;
- c) i nominativi dei titolari delle cariche, con durata delle medesime e relativi poteri;

- d) precisazione circa l'inesistenza di alcuna procedura fallimentare;
e) dichiarazione di nulla osta antimafia, ai sensi della L.575/65 e s.m.i.

18

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto (per le associazioni).
- Autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ASL territorialmente competente.
- Documento denominato "Patto d'Integrità", allegato alla Delibera di G.C. n. 797 del 3/12/2015, recante regole comportamentali tra Comune di Napoli ed operatori economici, volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti, debitamente sottoscritto.

Le strutture già in convenzione dovranno assicurare almeno una disponibilità pari al 10% dei posti già occupati, per ciascun anno.

Art. 10

Contratto

Nelle more della registrazione con l'annotazione del numero di repertorio della convenzione e della sottoscrizione del contratto stesso, la prestazione del servizio di ricovero dei cani vaganti sul territorio cittadino potrà essere resa dalle ditte che risulteranno affidatarie a far data dalla pubblicazione della determinazione di affidamento del servizio e all'anticipata richiesta di esecuzione del contratto l'associazione/società o ditta non potrà opporsi. Le strutture che presentano i requisiti amministrativi richiesti, inoltre, saranno sottoposte a controllo sulla loro idoneità tecnica da parte di una commissione composta da rappresentanti del Comune, dei Servizi Veterinari della ASL Na 1 Centro, organismo che esprimerà parere obbligatorio in ordine all'affidamento.

203

Penali

Nel caso di mancata osservanza, da parte del gestore, degli obblighi assunti con la presente convenzione, l'Amministrazione Comunale procederà come segue:

- al primo riscontro: richiamo scritto;
- al secondo riscontro per la medesima inadempienza: applicazione penale di € 250,00;
- ad ogni ulteriore riscontro, per qualunque motivo, l'importo della stessa penale sarà pari a € 500,00.

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza della convenzione, in presenza di gravi ed insindacabili motivi, tra cui, la mortalità dei cani. Il numero dei decessi di animali, cuccioli e/o adulti, dovuto non solo ad eventi sporadici ed eccezionali, o a cause epidemiche non continuative, sarà valutato dall'Amministrazione, con l'ausilio dei Servizi Veterinari della ASL Na 1 Centro. Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza della convenzione, senza che l'affidatario del servizio possa nulla eccepire, qualora risultino a carico dello stesso, precedenti o provvedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla L. n° 646 del 13/09/82 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualsiasi controversia verrà definita innanzi al giudice ordinario.

Il Dirigente del Servizio
Promozione e Tutela della Salute e degli Animali
Dott.ssa Roberta Sivo



19

DIREZIONE CENTRALE
AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
SERVIZIO PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI

CONVENZIONE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI DALL'ASL NA 1 NELL'AMBITO DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER IL SERVIZIO DI DEGENZA DI CANI FERITI OD INFORTUNATI, PER L'ANNO 2017, PER EFFETTO DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.... DEL....

L'anno 201.. il giorno..... del mese di....., presso la sede comunale, fra:
Il Comune di Napoli, qui rappresentato dal Dirigente pro -tempore del Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animalinato a.....il;
e l' Associazione/Ditta (Impresa, Cooperativa o Società) rappresentata dal legale rappresentante, sig.nato a Il

22

PREMESSO CHE

Questo Comune - in carenza di propria struttura di canile municipale - in ottemperanza alla legge n. 281 del 14.8.1991 e della Legge Regione Campania n.16/2001, intende provvedere mediante la stipula con le strutture idonee ed in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa di un'apposita Convenzione per il mantenimento dei cani randagi, di cui non si sia potuto accertarne la proprietà, catturati dai Servizi Veterinari dell'ASL Na1 Centro nel territorio comunale e per il servizio di degenza di cani vaganti malati, feriti o infortunati, per i quali, dopo il primo pronto soccorso presso le strutture sanitarie dell'ASL, viene richiesto dai predetti Servizi Veterinari il ricovero in una struttura dove possano proseguire la degenza, fino ad avvenuta e certificata guarigione. Il Comune, inoltre, a tutela della pubblica incolumità, intende provvedere - in casi eccezionali e su espressa e documentata richiesta dei Servizi veterinari dell'ASL- al ricovero di cani padronali morsicatori, resisi responsabili di episodi di aggressione ai cittadini.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

1. Il Comune di Napoli affida alla Associazione/ Ditta alle condizioni dell'allegato Disciplinare, formante parte integrante e sostanziale della presente convenzione, la cura, il mantenimento e l'assistenza, sotto forma di pensione completa, dei cani randagi catturati, nonché il servizio di degenza di cani vaganti sul territorio cittadino malati, feriti od infortunati, già sottoposti alle cure dei Servizi Veterinari dell'ASL.

2. La convenzione avrà la durata di 1 anno con decorrenza dall'01.01.2017 al 31.12.2017.

12

3. Il prezzo giornaliero per il mantenimento ed il servizio degenza dei cani, da effettuarsi nelle forme di cui agli articoli seguenti, è così stabilito:

€ 2,69 oltre IVA per ciascun soggetto adulto;

€ 1,54 oltre IVA per cuccioli fino a 90 giorni di età;

€ 2,06 oltre IVA per i cuccioli fino a 6 mesi;

€ 3,50 oltre IVA per i cani appartenenti alle razze pericolose e per i morsicatori

€ 6,00 oltre IVA per il servizio degenza

Pagamento a seguito di ricevimento fattura, da emettersi periodicamente in base ad accordi a prendersi con ufficio comunale competente.

4. L'associazione/Dittasi impegna al mantenimento dei cani, nel canile di propria gestione, debitamente autorizzato dall'autorità competente, autorizzazione di cui il Comune potrà chiedere riscontro in qualsiasi momento alle condizioni del richiamato allegato disciplinare.

5. I cani dovranno essere mantenuti in buone condizioni igienico sanitarie ed ambientali, nutriti esclusivamente con prodotti ad uso specifico; dovrà essere garantita assistenza medico - veterinaria per il controllo dello stato sanitario degli animali da parte del Veterinario Direttore Sanitario della struttura, il cui nominativo dovrà essere fornito all'atto della stipula della convenzione, notiziando il Comune di Napoli di ogni eventuale variazione. I cani malati saranno ricoverati, previa disposizione dei sanitari responsabili dell'ASL NA 1. Ai cani ricoverati, dovrà essere garantita, inoltre, durante la degenza la costante sorveglianza del medico Veterinario, Direttore Sanitario della struttura, con l'adeguata vigilanza e custodia continuativa nell'intero arco delle 24 ore.

6. L'Associazione/Ditta dovrà segnalare al Comune di Napoli, all'atto del ritiro presso il canile sanitario, il trasferimento del cane presso il canile rifugio di sua gestione.

7. L'Associazione/Ditta dovrà garantire nel corso della durata della presente convenzione una percentuale di adozione di cani conclusesi positivamente pari al 30% del contingente di animali affidati dall'Amministrazione. Diversamente, l'Associazione/Ditta non potrà essere più ammessa a partecipare alle procedure di convenzionamento che l'Amministrazione andrà ad espletare per il ricovero di cani randagi.

8. Inoltre L'Associazione/Ditta dovrà impegnarsi ad assicurare ampia collaborazione alle Associazioni cinofile legalmente riconosciute e segnalate dall'Amministrazione, che all'interno della struttura, in regime di volontariato, svolgeranno attività di rieducazione -finalizzata all'adozione - per i cani ivi ricoverati, in particolare, per quelli ritenuti "aggressivi". A tal fine dovrà essere consentito l'accesso sia a quest'ultime che al pubblico, eventualmente interessato all'affidamento dei cani, negli orari e nei giorni, nelle prescrizioni minime fissate nel disciplinare, che dovranno essere comunicati al Comune ed adeguatamente pubblicizzati oltre che nelle bacheche comunali, anche in evidenza all'ingresso del canile rifugio.

L'affidamento del cane a privati deve essere certificato su apposita modulistica regionale scaricabile alla sezione modulistica del sito www.anagrafecaninacampania.it, di cui copia dovrà essere trasmessa, oltre che al Comune di Napoli, al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente per sede del canile.

9. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento alle leggi in materia di appalti ed al dettato in merito del Codice Civile.

10. Per ogni controversia giudiziaria competente è il Foro di Napoli

Letto e sottoscritto

Per il Comune

Per l'Associazione

21

B

dh



U

**Direzione Centrale
Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali
AVVISO PUBBLICO**

PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI DALL'ASL NA 1 CENTRO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI- PERIODO DELLA CONVENZIONE :01.01.2017- 31.12.2017.

Questa Amministrazione Comunale, come previsto dalla Determinazione Dirigenziale del Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali n. del 2016, intende procedere al convenzionamento per il servizio di ricovero dei cani randagi mediante convenzione con tutte le strutture autorizzate dalla Regione Campania e rispondenti ai requisiti previsti nell'allegato disciplinare, che si dichiarino disponibili ad accogliere i cani randagi attualmente posseduti dal Sindaco di Napoli e di quelli che saranno inviati nel prossimo anno 2017 dai Servizi Veterinari dell'ASL Na1 Centro, e pertanto

23

AVVISA

le associazioni per la tutela degli animali iscritte all'Albo regionale, le imprese, cooperative e/ o società aventi oggetto sociale relativo al servizio in argomento in possesso di strutture, regolarmente autorizzate dalla Regione Campania e considerate idonee dall'ASL NA1 Centro, presenti ed attive sul territorio da almeno tre anni e che si trovino ad una distanza massima di 30 Km dalla città di Napoli, di poter presentare, ai sensi della vigente normativa, istanza di adesione, secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui alla richiamata determinazione n.... del ...; sarà ritenuto requisito preferenziale per l'individuazione delle strutture a cui affidare il servizio di ricovero dei cani randagi, l'attività espletata dalle stesse nell'ultimo biennio per la promozione delle adozioni degli animali da affezione, debitamente documentata;

Le istanze dovranno essere firmate dal legale rappresentante delle associazioni/ imprese/ cooperative/ società e dovranno pervenire al Comune di Napoli Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali in Via Concezione a Montecalvario n. 26 - 2° piano - Napoli tel 081 7955060 **entro il....** in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'indicazione "CONVENZIONE PER IL SERVIZIO MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI DALL'ASL NA 1 CENTRO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI- PERIODO DI

LS



COMUNE DI NAPOLI

CONVENZIONE 01.01.2017 AL 31.12.2017.

Improrogabilmente entro il termine indicato, la consegna può essere effettuata a mano (anche tramite corriere) o a mezzo posta presso il Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali.

Napoli

Il Dirigente
Dr.ssa Roberta Sivo

23

16

RS